



REGOLAMENTO PER IL CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

Approvato con delibera n. _____ del _____

Sommario

1.	INTRODUZIONE.....	3
1.1	Obblighi di comunicazione	4
1.2	Livelli di responsabilità	4
1.3	Indicatori di anomalia	6
2	PROCEDURA DI SEGNALAZIONE.....	7
2.1	Modalità di comunicazione interna	7
2.2	Verifica della controparte	8
2.3	Segnalazione sospetta all’UIF	9
2.4	Riservatezza e tutela del segnalante	9
3	FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE	10
4	APPROVAZIONE E MODIFICA DEL REGOLAMENTO.....	10
5	NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	11

1. INTRODUZIONE

Nel presente regolamento si trattano i seguenti aspetti:

Operazione sospetta → è quella che per caratteristiche, entità, natura o qualsivoglia altra circostanza, conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induce a ritenere, in base agli elementi a disposizione del segnalante, che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo;

Indicatori di anomalia → fattispecie rappresentative di operatività ovvero di comportamenti anomali finalizzate ad agevolare la valutazione, da parte dei segnalanti, degli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

Riciclaggio → l'art. 2, c. 4 del D.Lgs. n. 231/2007 definisce "riciclaggio" le seguenti attività illecite, se commesse intenzionalmente:

- la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- la partecipazione ad uno degli atti sopra descritti, l'associazione tra soggetti a commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

Finanziamento al terrorismo → secondo l'art. 1 del D.lgs. n. 109/2007 si intende: "qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette".

1.1 Obblighi di comunicazione

Le pubbliche amministrazioni devono inviare alla Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.) della Banca d'Italia apposita comunicazione, quando vengono a conoscenza, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Le pubbliche amministrazioni effettuano la comunicazione a prescindere dalla rilevanza e dal valore economico dell'operazione sospetta. Il sospetto deve essere basato su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi acquisiti nell'ambito dell'attività istituzionale svolta. La comunicazione è inviata alla U.I.F. anche quando abbia ad oggetto dati e informazioni inerenti a operazioni rifiutate o interrotte ovvero eseguite in tutto o in parte presso altri destinatari di autonomi obblighi di segnalazione. Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo si desume anzitutto dal riscontro di un nominativo e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche consultabili sul sito internet della U.I.F. Non è sufficiente, ai fini della comunicazione, la mera omonimia, qualora le pubbliche amministrazioni possano escludere, sulla base di tutti gli elementi disponibili, che uno o più dati identificativi siano effettivamente gli stessi riportati nelle liste. Tra i dati identificativi sono comprese le cariche, le qualifiche e ogni altro dato riferito nelle liste che risulti incompatibile con il profilo economico-finanziario e con le caratteristiche oggettive e soggettive del nominativo.

Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo può desumersi altresì dalla rilevazione degli elementi di carattere oggettivo e soggettivo riportati nelle comunicazioni UIF del 18 aprile 2016 e del 13 ottobre 2017.

La segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'Autorità giudiziaria.

Le pubbliche amministrazioni assicurano la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la comunicazione e del contenuto della medesima.

1.2 Livelli di responsabilità

Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di antiriciclaggio e repressione del finanziamento del terrorismo vengono individuati quattro livelli di responsabilità interni all'Agenzia:

- A. il Direttore Amministrativo;
- B. i Responsabili di Unità Operativa, siano essi responsabili di Struttura Complessa (SC), di Struttura Semplice Dipartimentale (SD) o di Struttura Semplice (SS);
- C. il Responsabile della SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità;
- D. il Gestore (soggetto incaricato della trasmissione delle comunicazioni di operazioni sospette alla Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia).

A. Il **Direttore Amministrativo** verifica che le strutture dell'Agenzia si attivino per garantire una corretta vigilanza e adottino procedure e comportamenti che, ai sensi del presente regolamento:

- consentano di coordinare e rendere fruibili le informazioni concernenti transazioni sensibili o sospette;
- forniscano valutazioni idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività delle segnalazioni alla U.I.F., la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti;
- contribuiscano ad aumentare il livello di sensibilità di tutto il personale al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, garantendo un'adeguata informazione sui rischi connessi al riciclaggio di denaro e su eventuali novità normative o regolamentari.

Il Direttore Amministrativo:

- fornisce, se necessario, direttive ulteriori al fine di consentire una corretta applicazione della normativa all'interno dell'ATS;
- verifica che il Piano formativo aziendale contenga la previsione di attività formative anche sulla materia oggetto del presente regolamento;
- valuta le segnalazioni inviate dal Gestore alla U.I.F. per l'assunzione delle conseguenti decisioni dell'Agenzia.

B. I Responsabili delle segnalazioni sono i **Direttori/Responsabili delle strutture** dell'Agenzia (SC/SS/SD) interessate all'applicazione del presente regolamento che rispondono, in quanto tali:

- dell'applicazione della presente regolamentazione nelle attività di afferenza;
- della comunicazione al Gestore delle operazioni/transazioni sospette o su cui possano sorgere dubbi in merito alla presenza di elementi propri delle fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui siano venuti direttamente o indirettamente a conoscenza;
- della completezza e della correttezza del contenuto delle comunicazioni trasmesse per la parte di specifica competenza al fine di supportare il Gestore nelle valutazioni a lui attribuite.

C. il **Responsabile della SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità**, gestendo nel complesso le attività/flussi economico finanziari connessi con la movimentazione dei mezzi di pagamento/riscossione, ha il compito di collaborare con il Gestore, sia in relazione alle comunicazioni di propria competenza, sia svolgendo una generale funzione complessiva di monitoraggio e controllo rispetto a tutte le attività che comportano operazioni/transazioni inerenti le varie funzioni e attività dell'ATS.

D. Il "**Gestore**" è il Referente delle comunicazioni di operazioni sospette, nominato dal Direttore Generale per trasmettere le segnalazioni all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) per l'Italia. Ha il compito di:

- acquisire le comunicazioni di operazioni sospette provenienti dai Responsabili delle articolazioni organizzative (SC/SD/SS) dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo secondo le modalità di cui al presente regolamento;
- valutare la correttezza delle comunicazioni di operazioni sospette pervenute;
- informare la Direzione Strategica dell’Agenzia circa le decisioni da intraprendere riguardo a transazioni sospette o sensibili;
- garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni. A tal proposito la U.I.F. considera quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e gli approfondimenti connessi con le operazioni sospette comunicate la persona individuata quale “Gestore” nonché la relativa struttura organizzativa indicata in sede di adesione al sistema di comunicazione on-line.

L’ATS, tramite il “Gestore”, effettua la comunicazione contenente i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto e collabora con l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia rispondendo tempestivamente alla richiesta di ulteriori informazioni. Spetta alla U.I.F. emanare istruzioni, sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle comunicazioni di operazioni sospette e nelle comunicazioni oggettive, sulla relativa tempistica nonché sulle modalità di tutela della riservatezza dell’identità del segnalante; al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette la U.I.F. provvede alla pubblicazione e all’aggiornamento periodico degli indicatori di anomalia sulla gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in apposita sezione del proprio sito istituzionale.

1.3 Indicatori di anomalia

Per favorire il riconoscimento di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo la normativa prevede l’individuazione di una serie precisa di indicatori di anomalia utili per ridurre le incertezze dovute alla soggettività delle valutazioni e a comportamenti v. Gli indicatori di anomalia consistono in un elenco a carattere esemplificativo di modelli e schemi che diventano uno strumento di ausilio per l’individuazione di operazioni potenzialmente sospette. È compito di UIF emanare e periodicamente aggiornare gli indicatori di anomalia, con il “Provvedimento recante gli indicatori di anomalia” del 12 maggio 2023 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha riformato la disciplina degli indicatori di anomalia utili alla rilevazione delle operazioni sospette dal punto di vista del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, attuando il potere di emanare ed aggiornare periodicamente gli indicatori attribuite dall’art. 6, comma 4, lettera e) del D.lgs. 231/2007 (Decreto Antiriciclaggio). I nuovi indicatori sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2024 e hanno sostituito gli indicatori previgenti.

2 PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

2.1 Modalità di comunicazione interna

Nei casi in cui ci siano i presupposti per ritenere\ sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo il Responsabile di Unità Operativa, che le abbia verificate personalmente o al quale siano state evidenziate da parte dei propri collaboratori, inoltra comunicazione scritta al Gestore secondo le modalità successivamente descritte.

La comunicazione al Gestore deve scaturire da una valutazione generale degli elementi a disposizione del Responsabile ed è collegata all'esistenza anche solo di un sospetto, non essendo necessaria una vera e propria consapevolezza dell'origine illecita dei beni oggetto dell'operazione anomala. La comunicazione deve essere tempestiva, tutelare la riservatezza dei soggetti coinvolti e basarsi su una valutazione a carattere omnicomprensivo, scaturente sia dall'uso degli indicatori di anomalia sia dal corretto inquadramento della fattispecie in relazione all'importo, al settore di interesse ed al soggetto coinvolto. Il Responsabile di Unità Operativa ha l'obbligo di comunicare al Gestore:

- le operazioni sospette a prescindere dal relativo valore economico;
- le operazioni sospette rifiutate o comunque non concluse e quelle tentate;
- le operazioni sospette il cui controvalore sia regolato in tutto o in parte presso altri soggetti, sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione.

In ogni caso dovranno essere oggetto di valutazione da parte del Responsabile i seguenti aspetti:

- esito dell'adeguata verifica dell'identità della controparte; - esito dei controlli su banche dati, antecedente all'instaurazione del rapporto, al fine di verificare la eventuale iscrizione alle liste ufficiali antiterrorismo o coinvolgimento in altre attività criminose;
- coerenza dell'operazione con l'attività esercitata dalla controparte;
- esito del monitoraggio nel corso del rapporto (es. monitoraggio pagamenti, ecc.).

Il Responsabile valuterà anche l'importanza di eventuali informazioni provenienti da fonti non ufficiali (es. internet, articoli di giornale).

Ciascun Ufficio, per le competenze e funzioni assegnate al personale ad esso afferente, ha il compito di eseguire un'analisi dell'eventuale grado di anomalia relativo all'operazione eseguita, in modo tale da effettuare una prima valutazione di coerenza e compatibilità con le informazioni in possesso per il successivo inoltro al Responsabile;

Ogni incongruenza rilevata\presunta deve essere comunicata per iscritto al proprio Responsabile ai fini della valutazione di cui ai punti precedenti e la successiva, eventuale, segnalazione al Gestore.

Il Responsabile ha facoltà di richiedere agli Uffici aziendali che ne siano a conoscenza tutte le informazioni ritenute utili alla verifica in modo tale da poter effettuare un'analisi completa

dell'operazione ed eventualmente, se ancora non conclusa, chiedere la sospensione della stessa.

Il Responsabile, effettuate le attività sopra descritte e valutata la rilevanza dei fatti e delle informazioni raccolte in relazione all'analisi generale dell'operazione ed alla eventuale presenza di indicatori di anomalia, provvede ad informare il Gestore dei fatti oggetto di verifica e a descrivere, eventualmente attraverso idoneo modulo di segnalazione di operazione sospetta predisposto a livello aziendale, il processo logico attivato in relazione alle conclusioni raggiunte, anche al fine di garantire la pronta ricostruibilità a posteriori delle motivazioni delle decisioni assunte.

La segnalazione deve contenere i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto nonché elementi informativi, in forma strutturata, delle operazioni oggetto di verifica e delle attività di valutazione svolte; la segnalazione dovrà altresì essere accompagnata da una sintetica relazione e dalla documentazione, attestante le motivazioni che hanno portato alla segnalazione stessa e deve contenere i riscontri anche contabili a supporto. In occasione delle verifiche può pertanto essere sempre richiesto il supporto tecnico del Direttore della SC Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità. La segnalazione (anche redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente dal Responsabile) e gli eventuali allegati sono inviati al Gestore anche tramite l'indirizzo di posta elettronica: antiriciclaggio@ats-bg.it. Il Responsabile deve trasmettere la relazione di segnalazione ed inviarla al Gestore anche nel caso in cui la valutazione effettuata abbia dato, a suo parere, esito negativo. Qualora la verifica venga fatta direttamente dal Gestore, si applicano le regole di cui al presente atto relativamente alle modalità di valutazione ed alle metodiche usate. Nei casi in cui le segnalazioni di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo provengano da collaboratori\uffici, gli stessi possono inoltrare la segnalazione direttamente al Gestore secondo le modalità descritte. Al fine di assicurare il corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette l'Agenzia si rifiuta di effettuare operazioni ritenute anomale per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni e di instaurare rapporti che presentano profili di anomalia. Qualora ricorrano tali situazioni, soprattutto se l'operazione viene richiesta da soggetti sottoposti a indagini penali o a misure patrimoniali di prevenzione o da soggetti agli stessi collegati, il Responsabile della relativa funzione interna deve informare tempestivamente il Gestore che valuterà l'opportunità di preavvisare la UIF per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere. In ogni caso le operazioni rifiutate o comunque non concluse per sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo dovranno essere obbligatoriamente segnalate alla U.I.F.

2.2 Verifica della controparte

Il Responsabile di Unità Operativa, quando si trovi a dover gestire, a vario titolo, un accordo per l'ATS, ha l'obbligo di effettuare un'adeguata verifica della controparte ai fini della corretta identificazione. Gli obblighi di verifica della controparte si applicano a tutti i nuovi contraenti, nonché, previa valutazione del rischio presente, ai vecchi contraenti, quando:

- vi è il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

- vi siano dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell'identificazione della controparte.

Il Responsabile di Unità Operativa può interpellare anche altre amministrazioni pubbliche al fine di ottenere informazioni o conferme sulla controparte, persona fisica o giuridica. Nel caso in cui la controparte si rifiuti, senza fondate motivazioni, di presentare la documentazione richiesta dall'ATS, il Responsabile di Unità Operativa si deve astenere dall'instaurare il rapporto o dal compiere l'operazione e può valutare l'opportunità di attivare la procedura prevista per la comunicazione di operazione sospetta. Nel caso in cui, sulla base dei meccanismi di controllo interno e delle evidenze raccolte, si riscontrino incongruenze, anomalie o errori nella dichiarazione fornita dalla controparte, il Responsabile, previa informazione allo stesso delle incongruenze rilevate, dovrà astenersi dall'eseguire l'operazione e/o attivare il rapporto fino alle ulteriori evidenze fornite della controparte a supporto della sua dichiarazione.

Il Responsabile di Unità Operativa deve conservare nel fascicolo a cui si riferisce l'operazione, copia cartacea o informatica della documentazione raccolta in fase di identificazione della controparte.

Il Responsabile di Unità Operativa non è soggetto agli obblighi di adeguata verifica se la controparte è un ufficio della pubblica amministrazione.

2.3 Segnalazione sospetta all'UIF

Il Gestore verifica le segnalazioni ricevute richiedendo eventuale supporto tecnico al Direttore SC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità. In caso di decisione negativa, specifica le motivazioni per le quali non ha ritenuto opportuno effettuare la registrazione.

In caso di decisione positiva, provvede alla compilazione e all'invio delle segnalazioni di operazione sospetta alla UIF in via telematica.

Alla trasmissione è attribuito un numero di protocollo dal sistema informativo UIF, che costituirà il riferimento della pratica per tutte le successive comunicazioni.

Eseguiti gli adempimenti di cui sopra, il Gestore ha l'obbligo di avvisare il Direttore Generale al fine di consentire l'attivazione dei provvedimenti conseguenti di sospensione o interruzione del rapporto/operazione e, se ne ricorrono i presupposti, la comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

2.4 Riservatezza e tutela del segnalante

L'intero iter valutativo e di comunicazione delle operazioni sospette è coperto dalla massima riservatezza. Tutto il personale è tenuto ad evitare ogni diffusione non necessaria di informazioni sia all'interno dell'ATS che all'esterno. I soggetti obbligati adottano tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la comunicazione. L'identità del segnalante non può essere rivelata a meno che l'Autorità Giudiziaria non disponga altrimenti, con provvedimento motivato, qualora lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. Il trattamento delle informazioni da parte degli operatori avviene nel rispetto delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali.

3 FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Per diffondere una cultura orientata alla prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo e per favorire la rilevazione di comportamenti anomali, ATS BERGAMO, nell'ambito dell'attività di formazione, adotta misure di adeguata formazione del personale tenendo conto dell'evoluzione della normativa in materia di antiriciclaggio.

4 APPROVAZIONE E MODIFICA DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione ed è soggetto a variazioni o integrazioni qualora intervengano nuove disposizioni legislative nazionali o regionali in materia.

ATS BERGAMO provvede a dare pubblicità al presente regolamento tramite pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale sezione "Amministrazione Trasparente" al fine di diffondere tra i dipendenti e collaboratori i presupposti delle segnalazioni dell'iter relativo.

Per quanto non espressamente citato nel presente regolamento, si fa riferimento alla vigente normativa in materia.

5 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. n. 109/2007 “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l’attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”;
- D.Lgs. n. 231/2007 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”;
- Decreto del Ministero dell’Interno del 25 settembre 2015 “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”;
- Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- D.Lgs n. 90/2017 “Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006”;
- Comunicazione U.I.F. del 18 aprile 2016 (Prevenzione del finanziamento del terrorismo internazionale);
- Comunicazione U.I.F. del 13 ottobre 2017 (Prevenzione del finanziamento del terrorismo internazionale);
- Provvedimento U.I.F. del 23 aprile 2018 (pubblicato sulla GU n. 269 del 19 novembre 2018) “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni”;
- D.Lgs. n. 125/2019 “Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.
- Provvedimento Banca d’Italia del 26 marzo 2019 (Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.



- Ulteriori modifiche al regime dell'utilizzo del contante sono state apportate dal [decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124](#), convertito con modificazioni dalla [legge 19 dicembre 2019, n. 157](#).
- Comunicazione U.I.F. del 31 maggio 2022 (Segnalazioni di operazioni sospette: nuovo fenomeno per anomalie connesse all'attuazione del PNRR).
- Provvedimento U.I.F. del 12 maggio 2023 (pubblicato sulla GU n. 121 del 25 maggio 2023) in materia di indicatori di anomalia che compendia in un testo unitario gli indicatori relativi a tutti i destinatari degli obblighi di collaborazione attiva.
- Provvedimento Banca d'Italia del 1° agosto 2023 (Modifiche alle “Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio” del 26 marzo 2019).